



Data di pubblicazione: 20/11/2018

Nome allegato: ALLEGATO A - CAPITOLATO SPECIALE
ASCENSORI - BIENNIO 2018 - 2020.pdf

CIG: Z5725CD195;

Nome procedura: Servizio di conduzione e di manutenzione
degli impianti elevatori e montacarichi installati presso gli stabili a
reddito della Direzione regionale INPS di via Benedetto Croce 16
Brescia e di via Italia Libera 19 Como



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

TEAM PATRIMONIO E VERIFICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione volta all'affidamento del servizio di conduzione e di manutenzione degli impianti elevatori e montacarichi installati presso gli stabili a reddito della Direzione regionale INPS di Brescia in via Benedetto Croce 16 e di Como in via Italia Libera 19, per 24 mesi



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<i>Indice</i>	<u>Pagina</u>
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI			
1	Oggetto del Capitolato		3
2	Normativa di riferimento		3
3	Stazione Appaltante		4
4	Valore e durata dell'appalto		4
5	Luoghi di esecuzione		5
6	Forma e modalità di espletamento della procedura		6
7	Trattamento dei dati		6
8	Invariabilità dei corrispettivi		7
9	Costi della sicurezza		7
10	Tracciabilità dei flussi finanziari		8
11	Obbligo di sopralluogo		8
12	Validità della graduatoria		9
13	Deposito cauzionale definitivo		9
14	Foro competente		10
PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI			
15	Contratto – Emissione d'ordine in pendenza del contratto		10
16	Oggetto e modalità d'esecuzione dell'appalto		11
17	Manutenzione straordinaria o extra canone		19
18	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore		20
19	Responsabile dei servizi		22
20	Riduzione dell'appalto		22
21	Consegna degli impianti		23
22	Pagamento importi dovuti		23
23	Esecuzione in danno		25



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

24	Responsabilità dell'Appaltatore – Assicurazione	25
25	Subappalto	26
26	Cessione del contratto e dei crediti	27
27	Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	28
28	Recesso	28
29	Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto	29
30	Penali	30

Parte Prima - Condizioni Generali

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO.

L'appalto ha per oggetto:

- l'esecuzione di tutti i servizi, forniture ed interventi di manutenzione necessaria per l'esercizio, la conduzione e la gestione degli impianti elevatori e montacarichi installati edifici di cui all'allegato A). Risultano compresi nel canone, sia i servizi tecnico gestionali (gestione del sistema informativo; gestione del call center; gestione ordini di intervento; programmazione e controllo operativo delle attività); che quelli operativi di manutenzione degli impianti elevatori.
- l'esecuzione degli interventi di riparazione e forniture extra canone necessari al mantenimento in corretto esercizio efficienza ed adeguamento di tutti gli impianti elevatori coperti dal servizio.

Le prestazioni attinenti i servizi di conduzione e manutenzione oggetto del presente capitolato, dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di seguito descritte per ciascun immobile, nonché in conformità alle prescrizioni del d.P.R n. 503 del 24.07.1996, della Direttiva Ascensori 95/16/CE e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.11.2012, contenente le disposizioni per l'armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in attuazione della direttiva europea 2000/9/CE.

L'appalto è articolato in una sola categoria prevalente, rientrante nei servizi elencati nell'allegato II A – Categoria 1.

La nomenclatura di riferimento è: CPC 88640 – CPV 50750000-7, 29221612-7.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

La procedura di gara in oggetto è disciplinata dai seguenti atti:

- a) la Lettera di Invito;
- b) i Modelli allegati;
- c) il Capitolato speciale d'Appalto;
- d) il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- e) il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in poi **Codice** dei Contratti);
- f) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) Il decreto legislativo 12 giugno 2003;
- h) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ad esclusione della Parte I, Il Titolo I capo II, la Parte II Titolo II capo II, la Parte II Titolo IV-V-VI-VII e VIII, la Parte II Titolo IX Capo III, Parte II Titolo XI Capo III del quale rimane in vigore l'art. 251, la Parte III dove rimangono in vigore gli artt. 254-255 e 256, le Parti IV-V e VII nonché tutti gli allegati e parti da queste richiamati;
- j) le norme emanate dai seguenti Enti: CE1, IMQ, UNI (in particolare UNI EN81/1 ed UNI EN81/2), UNI-CIG, ISPEL, USL, VV.F., ENEL;
- k) tutte le disposizioni normative comunitarie, statali e regionali vigenti e relativi regolamenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto;
- l) il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS;
- m) il Codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalla normativa sopra indicata.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto ai sensi dell'articolo 1374 del Codice civile, e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 – STAZIONE APPALTANTE.

Stazione Appaltante è la Direzione regionale INPS della Lombardia – (d'ora in poi **Stazione Appaltante**), sita in Via Gonzaga 6, 20123 Milano – C.F. 80078750587.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 4 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO.

L'Appalto ha per oggetto la stipula di un contratto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 1, per 24 mesi dalla stipula del contratto.

Il valore globale presunto del contratto ammonta a **14.640,00#** (quattordicimilaseicentoquaranta/00) di cui **€ 1.200,00#** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 2.640,00#** per IVA al 22%, ripartito come segue:

A	B	C	D	E
IMPORTO DEI SERVIZI	COSTO DELLA MANODOPERA	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	IVA	TOTALE
€. 4.428,00	€. 6.372,00	€ 1.200,00	€ 2.640,00	€. 14.640,00

Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), e del combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del Codice, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ammontano a **€ 1.200,00#** (mille).

L'Appaltatore non potrà sospendere i servizi in via unilaterale, in nessun caso, nemmeno qualora dovessero insorgere controversie in ordine all'esecuzione del contratto.

La sospensione unilaterale dell'Appaltatore costituirà inadempienza grave da motivare la risoluzione del contratto, salvi i casi di sospensione cagionata da caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE.

Le caratteristiche e gli impianti oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e le località di installazione sono così rappresentate:

CITTA'	INDIRIZZO STABILI	n. IMPIANTI	MARCA	MATRICOLA	PORTATA	FERMATE	CORSA
Brescia	Via Benedetto Croce nn. 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22	5	Elma	1507	400	8	33,38
				1508		10	35,38
				1509		13	41,80 m
				1510		15	51,30 m
				1511			
Como	Via Italia Libera, 19/a	1	Savoof	204/1375	325	8	23,75 m

Art. 6 – FORMA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.

La procedura negoziata, indetta con Determinazione n. [] del [], verrà esperita come procedura telematica tramite il mercato elettronico istituito ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) e come richiamato dagli artt. 3, 32, 36 e 56, del **Codice**, e dall'articolo 79, comma 1, del **R.A.C.**.

La migliore offerta sarà selezionata applicando il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, ai sensi degli articoli 95, comma 4, lettera c) del **Codice**.

Le modalità d'espletamento della gara sono quelle indicate nella Lettera d'Invito oltre a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

Con l'invio della propria Offerta, l'Appaltatore accetta le Condizioni Particolari del presente Capitolato e del relativo contratto previste dalla Stazione appaltante.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'INPS – Gestione Dipendenti pubblici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del Contratto, improntandone il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Il Titolare dei dati in questione è l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici: il Responsabile *pro tempore* è il Dr. Giuliano Quattrone.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Inoltre l'utilizzo avverrà esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e in connessione all'acquisizione in economia o con altra procedura negoziata, di lavori e/o servizi e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti: in particolare, il trattamento dei dati persegue la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di gara.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con le logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, verificherà che l'Appaltatore disponga delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e l'affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo attinente alla sicurezza. Pertanto, l'Appaltatore, nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto, effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l'Appaltatore, verrà nominato dalla Stazione Appaltante, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e, a tal fine, si impegnerà prima della stipulazione del Contratto a:

- comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali di cui è titolare l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;
- sottoscrivere entro il termine di quindici giorni dalla data di stipula del Contratto un separato atto in cui vengono descritti nel dettaglio i compiti relativi al trattamento dei dati personali dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si comunicheranno reciprocamente le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù dell'articolo 7 del decreto citato.

Art. 8 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI.

Il corrispettivo offerto, determinato a proprio rischio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime, sotto forma di **canone mensile** onnicomprensivo, sarà **fisso ed invariabile** indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio e/o alea.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Pertanto l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 106 del **Codice** per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Art. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 97 del **Codice** e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, la Stazione Appaltante dovrà valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, nei limiti specificamente indicati nell'articolo 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi da erogare.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei citati documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore, in sede di stipula del contratto d'appalto, dovrà dichiarare i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore sarà obbligato ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", modificata dal successivo Decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*), convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni del prefato provvedimento, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge medesima.

La Stazione Appaltante, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con operazioni ulteriori di controllo, verificherà l'assolvimento, da parte dello Stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo è obbligatorio.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

L'Appaltatore, prima di presentare l'Offerta Economica, deve prendere visione dei luoghi che saranno oggetto dei servizi di conduzione e manutenzione al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto, sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.

Costituirà prova dell'avvenuto sopralluogo l'attestato di sopralluogo sottoscritto dal Funzionario incaricato dall'Inps (da allegare, a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa) con la quale il concorrente formula inoltre, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra, di essere a conoscenza di tutti gli elementi necessari per la formulazione dell'offerta.

Art. 12 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza o di revoca dell'aggiudicazione, di affidare l'appalto alla società che segue in graduatoria, approvata con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara dal predetto concorrente, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Lettera d'Invito.

Pertanto, entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

Anche in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di negoziare un nuovo affidamento per il completamento dei servizi. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.

Per la stipula del contratto, è necessario prestare una cauzione definitiva, secondo le disposizioni contenute nell'art. 93 del Codice.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In particolare, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio produttiva di effetti fino alla data di emissione del collaudo finale del servizio da parte dell'Istituto e, comunque, non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto, e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto nonché l'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore della mano d'opera impiegata. Tale deposito dovrà costituire garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

Art. 14 – FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Parte Seconda- Condizioni Generali

Art. 15 – CONTRATTO – EMISSIONE D'ORDINE IN PENDENZA DEL CONTRATTO.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 29 del **Codice**.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria, oneri tributari sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

L'Appaltatore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Imposta sul valore Aggiunto in quanto trattasi di prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa: conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 con relativo onere a carico dell'appaltatore.

Art. 16 – OGGETTO E MODALITA' D'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Nell'espletamento delle attività previste dal presente capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare quanto di seguito indicato sui sottoelencati impianti elevatori:

CITTA'	INDIRIZZO STABILI	n. IMPIANTI	MARCA	MATRICOLA	PORTATA	FERMATE	CORSA
Brescia	Via Benedetto Croce nr. 16	5	Elma	1507	400	10	35,38 m
				1508			
				1509		13	41,80 m
				1510			
				1511			
Como	Via Italia Libera, 19/a	1	Savoof	204/1375	325	8	23,75 m

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La Ditta Manutentrice dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite anche dal presente Capitolato. Si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'interrotta efficienza, di prevenire degradazioni di funzionalità e mantenere le condizioni ottimali di esercizio, affidabilità efficienza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di legge, tra cui, il d.P.R. n. 503 del 24/07/1996 e la Direttiva ascensori 95/16/CE nonché con l'entrata in vigore l'8 marzo 2015, il nuovo Regolamento in materia di sicurezza degli ascensori, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 (pubblicato sulla GURI n. 21/02/2015, n. 43) Le modifiche apportate dalla nuova norma al vigente Regolamento sulla sicurezza degli ascensori riguardano alcuni articoli del Regolamento n. 162 del 1999, al fine di superare una procedura di infrazione ed estendere le disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE a tutte le tipologie di ascensori, sia per il servizio privato sia per il servizio pubblico).

Riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996, n. 459



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE E 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla macchine;

Direttiva macchine, 17 maggio 2006

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Direttiva ascensori, dicembre 1995

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori;

DPR 30 aprile 1999, n. 162 (Lg. 162/99) e s.m.i;

Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e semplificazione dei procedimenti per la concessione dei nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. (G.U. n. 134 del 10/06/1999);

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010. n.214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Guida alla Direttiva ascensori –UNI-

UNI EN 81-20:2014 recante:

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”;

UNI EN 81-50:2014 recante:

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori”;

UNI 10411-3: *Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1”*

UNI 10411-4 2016: *Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2*

UNI EN 81-70, maggio 2004

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori

Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci

Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi disabili;

UNI CEN/TS 81-82, ottobre 2008

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione ascensori

Ascensori esistenti Miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

UNI EN 81-28, maggio 2004

Regolamento recente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica;

UNI EN 81-71, agosto 2002

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione ascensori

Ascensori per il trasporto di persone e merci Ascensori antivandalo;

UNI 10411-1, marzo 2008

Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;

UNI 10411-2, marzo 2008

Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti;

UNI EN 81-80, maggio 2004

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti

Ascensori esistenti;

Decreto 26 ottobre 2005

Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE (G.U. n. 265 del 4/11/2005);

*Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008);*

UNI EN 13015;

Manutenzione di ascensori e scale mobili

Regole per le istruzioni di manutenzione;

UNI EN ISO 13857, maggio 2008;

Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori;

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

Sentenza annullamento Decreto 23 luglio 2009.

La normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal "Regolamento recante



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei provvedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Nel Capo I del regolamento viene recepita la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con la quale sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l'apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell'allegato I del decreto.

Nel Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori in servizio privato, per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione degli impianti.

Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I. Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all'epoca della loro installazione. Al contrario, le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori in esercizio, indipendentemente dall'epoca della loro installazione.

Occorre peraltro sottolineare che, allorché si effettuino interventi di riparazione sugli impianti, con sostituzione di parti rotte o logorate, oppure interventi di modernizzazione più o meno estesi, l'impresa abilitata ha l'obbligo, ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), di eseguire i lavori a "regola d'arte" e di consegnare al proprietario/committente la relativa dichiarazione di conformità dove dovrà indicare le norme di buona tecnica applicate.

Resta inteso che, anche in difetto di espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante, è compreso nell'oggetto del presente capitolato il compimento di tutte le attività normalmente richieste per eseguire il servizio in modo perfettamente compiuto ed a regola d'arte. Nel prezzo a corpo per la manutenzione ordinaria dei suddetti impianti si intendono comprese tutte le prestazioni di manodopera, l'uso degli attrezzi propri della ditta, il trasporto, i noli, gli oneri assicurativi e previdenziali, le spese generali, gli utili dell'Appaltatore e quant'altro necessario per un corretto e puntuale servizio nonché gli eventuali interventi di sostituzione o riparazione di componenti guasti o usurati, finalizzati a ripristinare le condizioni ottimali di esercizio.

È inoltre compresa nel canone la eventuale predisposizione e l'aggiornamento di tutti i documenti relativi al servizio appaltato (libretti di immatricolazione, registro dei verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, le avvertenze per l'uso e la targa di cui al comma 3 dell'art. 16 del citato DPR 162/99, registro delle manutenzioni, etc.).



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Saranno inoltre compresi nel canone i costi dei materiali di consumo, le minuterie e i materiali di modesto valore fino ad un importo complessivo del singolo intervento non superiore a **€ 300,00 (euro trecento/00)**.

Tale valore economico limite costituisce una **franchigia** vera e propria e, come tale, deve essere sottratto dal costo delle attività eseguite a seguito delle anomalie riscontrate.

In particolare, il costo della manodopera deve considerarsi compreso nel canone, e **la franchigia** si applica esclusivamente al costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate.

La franchigia si applica a tutti gli interventi, senza limite quantitativo.

Costituisce onere dell'Appaltatore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato.

Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero.

L'Appaltatore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio. Sono comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente l'esigenza di qualunque intervento di carattere straordinario si dovesse rendere necessario, anche a seguito di prescrizioni dell'ente di controllo preposto impartite in sede di verifica ai sensi della vigente legislazione, fornendo un preventivo dettagliato (**al netto della franchigia indicata**), corredato dell'elenco analitico delle lavorazioni da eseguire, dei materiali da impiegare, dei ricambi da fornire, indicando partitamene i relativi costi ed importi utilizzando i Prezziari

- Costi unitari e piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici del Comune di Milano Volume 2.2 anno 2018;
- Edizione DEI, ultimo aggiornamento, Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici;

decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

In particolare, la Stazione Appaltante non assume nessun impegno di affidare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari durante la validità temporale del contratto, ma si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare eventuali lavori complementari indispensabili ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.

Dovranno inoltre essere eseguite tutte le modifiche atte a soddisfare le eventuali prescrizioni dell'ente di controllo preposto impartite in sede di verifica ai sensi della vigente legislazione, sempre che le prescrizioni non vertano in trasformazioni globali, ammodernamenti o comunque modifiche tecniche, costruttive e progettuali e non rientranti nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi secondo le modalità descritte nei punti successivi, con l'ausilio di materiali, mezzi, attrezzature e personale propri assumendone il rischio ed avendo tenuto conto di ogni alea.

Inoltre il presente Capitolato, non comporta, per la Stazione Appaltante l'obbligo di avvalersi in via esclusiva o continuativa dell'Appaltatore e non limita la sua capacità contrattuale nei confronti di terzi fornitori di analoghi servizi.

Sono a carico dell'Appaltatore, l'effettuazione delle seguenti prestazioni e forniture, da intendersi a titolo indicativo e non esaustivo e/o limitativo:

1) PRESTAZIONI RIPARATIVE E PULIZIE

- a.1) esecuzione delle opere necessarie per mantenere in ottimo stato di conservazione e funzionamento gli impianti oggetto dell'appalto;
- a.2) visite mensili per le operazioni (vedi ultra), la pulizia della fossa di extracorsa e del locale macchine da ogni materiale di qualsiasi natura e specie;
- a.3) eliminazione immediata di ogni irregolarità o guasto con riparazione e/o sostituzione di qualsiasi organo di parte elettrica (bottoniere di piano e di cabina, gemme luminose, cellule fotoelettriche con relative protezioni, lampade di illuminazione del locale macchine, del vano corsa e della cabina, apparecchiature relative ai segnali di allarme, vetrino a protezione dell'interruttore generale posto al piano terra), di parte meccanica;
- a.4) riparazione e/o sostituzione delle parti deteriorate delle cabine compresi pulsanti sia delle bottoniere di piano che di cabina, delle guide di scorrimento delle antine mobili, ecc.;
- a.5) sostituzione di qualsiasi apparecchiatura e/o componente facente parte dell'esistente quadro di manovra senza alterare l'attuale schema elettrico dello stesso;
- a.6) tempestivo intervento (non oltre le 4 ore dalla ricezione della chiamata di intervento) del personale addetto alla manutenzione ogni qualvolta si verifichi un'interruzione o irregolarità nel funzionamento dell'impianto.

SERVIZIO PER EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO

Il servizio deve essere attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, e per tutta la durata dell'appalto per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà apporre in cabina e c/o la bottoniera principale posta al piano di accesso dell'immobile idonea targhetta inamovibile con riportati i numeri di telefono di reperibilità giornaliera, notturna, feriale e festiva.

SERVIZIO DI EMERGENZA



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

L'intervento di emergenza per persone rinchiuso dovrà essere effettuato entro un tempo massimo di 30 minuti dal ricevimento della "chiamata di intervento d'emergenza".

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

L'intervento dovrà essere assicurato entro **1 (una)** ora dal ricevimento della segnalazione, ogni qualvolta si verifichi un'interruzione o irregolarità nel funzionamento dell'impianto.

Le visite e gli interventi, dovranno essere pianificate preventivamente dall'Appaltatore, secondo un programma temporale che dovrà essere segnalato alla Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di presenziare con i propri tecnici a tali operazioni.

Al termine di ogni visita programma, così come a seguito di ogni intervento d'emergenza o straordinario, dovrà essere redatto a cura dell'Appaltatore, il relativo verbale, da trasmettere alla Stazione Appaltante, riportante gli estremi dell'operatore, la data e gli esiti della verifica e/o dell'intervento effettuato.

L'Appaltatore è obbligato a:

- Informare preventivamente la Stazione Appaltante sulla scadenza (D.P.R. 162 del 30/4/1999 e 369/2000) relativamente alle verifiche periodiche biennali; tale segnalazione dovrà essere effettuata con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza;
- Presenziare alle visite di controllo e verifica degli enti preposti;
- Inviare alla Stazione Appaltante entro le successive 24 ore alla data della visita di controllo, copia del verbale redatto dall'incaricato dell'ente di controllo.

Si precisa, inoltre, che le esclusioni esplicite dai canoni del presente capitolato, non costituiscono manleva di responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad attuare comunque, tutti gli accorgimenti più opportuni per l'attuazione della sicurezza di funzionamento e di utilizzo degli impianti ascensori.

Le opere e/o forniture saranno eseguite nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione infortuni e nel rispetto delle norme di buona tecnica (CEI – UNEL – UNI – CIG). La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di controllare prestazioni, materiali e risultati del servizio richiedendo il completamento o il rifacimento dei lavori che non avessero dato risultati soddisfacenti.

2) MANUTENZIONE ORDINARIA CICLICA

2.1) lubrificazioni (operazioni da eseguirsi con frequenza mensile)

- Controllo e ripristino dei livelli di olio per l'argano e dei serbatoi per la lubrificazione delle guide posti sull'arcata di cabina;
- Controllo e ripristino del livello di olio per l'argano;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

- Controllo e ripristino della lubrificazione per il motore;
- Controllo e lubrificazione degli organi di trasmissione (se richiesto);
- Controllo e lubrificazione degli assi di trasmissione (se richiesto);
- Controllo tenuta guarnizioni pistone;
- Controllo tenuta guarnizioni valvole.

2.2) interventi su dispositivi elettrici (*operazioni da eseguirsi con frequenza mensile*)

- Controllo di funzionamento del dispositivo protezione-differenziale dell'impianto elettrico;
- Verifica del regolare funzionamento del dispositivo di sezionamento installato a monte dell'impianto elettrico di forma motrice;
- Controllo tensione di alimentazione dei principali circuiti;
- Verifica efficienza segnale acustico di allarme;
- Controllo ad ogni piano dell'efficienza del segnale acustico di allarme secondo le norme (per impianti idraulici);
- Controllo delle apparecchiature citofoniche in cabina, nel locale macchina e di presidio (locale centrale elettrica);
- Controllo delle botoniere di piano e di cabina, delle eventuali spie luminose di segnalazione;
- Controllo efficienza illuminazione di emergenza nella cabina;
- Verifica dell'efficienza del circuito frenante con registrazione e/o sostituzione;
- Controllo dei dispositivi di interfaccia della diagnostica e dei dispositivi per il monitoraggio locale e remoto sugli impianti con quadro a microprocessore (ove presenti);
- Controllo dell'impianto luce della cabina della cabina, del locale macchinario, del vano corsa, dei locali pulegge di rinvio;
- Integrità del dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza di rete elettrica (ove presente);
- Verifica delle annotazioni sul libretto, come prescritto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 162/1999.

2.3) interventi su dispositivi meccanici

(*operazioni da eseguirsi con frequenza mensile*)

- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici e idraulici dell'impianto, in particolare dei dispositivi di sicurezza;
- Controllo dell'efficienza del limitatore di velocità e della corretta taratura;
- Controllo dell'efficienza del paracadute della cabina e del contrappeso (ove presente);
- Controllo dell'efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

- Controllo del funzionamento delle porte di piano e di cabina e dei relativi dispositivi di apertura e di chiusura;
- Controllo e manutenzione di serrature e contro serrature;
- Controllo dell'usura degli organi meccanici e delle condizioni generali del funzionamento dell'impianto;
- Controllo efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei relativi componenti;
- Controllo ad ogni piano del dislivello di cabina;
- Controllo ad ogni piano dell'efficienza del circuito di autolivellazione (ripescamento);
- Controllo dello stato interno della cabina con eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, tappeti, cornici, soglie, pulsantiere, frecce di indicazione del senso di movimento, ecc.;
- Controllo rumorosità e vibrazioni delle parti dell'impianto;
- Pulizia del locale macchinario con relative apparecchiature;
- Pulizia della fossa da eventuali infiltrazioni d'acqua (compresa l'aspirazione) e sporcizia;

(operazioni da eseguirsi con frequenza trimestrale)

- Controllo dello stato di conservazione e degli attacchi delle funi e delle catene, con lubrificazione o eventuale sostituzione delle stesse;
- Controllo dello stato di usura dei riduttori, delle pulegge di frizione di rinvio delle funi;
- Controllo dei paraoli, tubazioni e steli dei pistoni oleodinamici e delle valvole di sovrappressione e paracadute;
- Controllo e ripristino dei giochi tra guide e pattini della cabina;
- Controllo dei dispositivi di fissaggio dei blocchi contrappeso con eventuale sostituzione delle funi o catenarie;
- Controllo del dispositivo di arresto fisso e degli ammortizzatori di fermo cabina nella fossa, degli interruttori di extra corsa e degli spazi liberi agli estremi del vano corsa;
- Controllo e ripristino delle porte di piano con particolare riguardo alle serrature, alle guide e loro ancoraggi, ed ai dispositivi di comando e sicurezza (coste mobili, fotocellule, interruttori di prossimità, ecc.).

2.4) Verifiche di legge

(operazioni da eseguirsi con frequenza semestrale)

- Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico;
- Verifica dell'efficienza dei collegamenti a terra;
- Verifica delle condizioni delle funi;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

- Verifica tenuta circuito idraulico;
- Verifica del funzionamento del limitatore di velocità e del paracadute;
- Verifica dei dispositivi di chiusura, sicurezza e di blocco;
- Verifica corretto impegno meccanico dei catenacci, delle serrature e relativi contatti di sicurezza;
- Verifica delle condizioni di autolivellamento.

2.5) Interventi

(operazioni da eseguirsi con frequenza semestrale)

- Verifica del corretto scorrimento e trascinarsi delle funi sulla puleggia di frizione;
- Controllo visivo dei segni sulle funi e/o catene per cabina di piano;
- Pulizia, lubrificazione e regolazione del complesso operatore porte;
- Riparazione o sostituzione degli elementi di frizione dei giunti meccanici od elettromagnetici di accoppiamento dei gruppi;
- Controllo integrità delle porte di piano e di cabina, dei locali macchinari, e pulegge, delle targhe di identificazione, degli impianti e segnaletica di sicurezza, ecc.;
- Sostituzione di placche o mostrine, di qualsiasi tipo e grandezza, sia metalliche che in materiale plastico, collocate ai piano o in cabina e danneggiate dall'utenza;
- Controllo dei filtri ed eventuale loro pulizia e/o sostituzione;
- Controllo visivo dell'aspetto dell'olio nel serbatoio ed eventuale rabbocco;
- Ritocco o tinteggiature delle verniciature protettive eventualmente danneggiate sulle varie apparecchiature e suoi componenti;

(operazioni da eseguirsi con frequenza annuale)

- Controllo dell'integrità dei dispositivi da protezione antincendio (porte REI, camini di evacuazione fumi dal vano corsa e dal locale macchinario);
- Controllo dell'integrità degli schemi elettrici, della segnaletica di sicurezza ed altre segnaletiche necessarie;
- Controllo efficienza interruttore generale al piano terreno;
- Controllo targhe, cartelli e schemi;
- Controllo dell'integrità dell'intelaiatura della cabina con l'eventuale fissaggio dei componenti;
- Controllo di tutte le apparecchiature del vano corsa e relativa pulizia di vano e apparecchiature;
- Controllo dell'integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, degli esterni, delle scalette di accesso alla fossa e al locale macchinario e relativa illuminazione del percorso per l'accesso;
- Controllo dell'integrità del vano corsa e locale macchinario con rilevazione di sbreccature ed eventuali infiltrazioni d'acqua.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Il manutentore provvederà, almeno una volta ogni quattro mesi per gli ascensori e sei mesi per i montacarichi:

- a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;**
- b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;**
- c) verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;**
- d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto dell'impianto.**

3) QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ATTREZZI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIEGATI

- Stracci per pulizia
- Olio per argano
- Olio per motore
- Olio per la lubrificazione delle guide
- Grassi
- Vernici
- Filo di linea
- Cavetti elettrici
- Morsettiere
- Alimentatori di allarme
- Suonerie
- Sirena
- Lampade di segnalazione
- Lampade di illuminazione
- Plafoniere
- Gemme luminose
- Cellule fotoelettriche
- Reattori
- Starter
- Portalampada
- Connessioni flessibili
- Fusibili per circuiti elettrici
- Contatti per relè e teleruttori
- Relè e micro relè
- Teleruttori
- Microswitch



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

- Commutatori
- Molle
- Viti
- Bulloni
- Dadi
- Rondelle
- Anelli di gomma
- Pulsanti
- Chiudiporta
- Cinghie ed ingranaggi
- Condensatori, raddrizzatori.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini e le prescrizioni contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto.

In ogni caso l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale: pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

Art. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA O EXTRA CANONE.

Le attività "extra canone" sono gli interventi non compresi nel canone dei servizi attivati. Si tratta in particolare di prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.

Sono inoltre assimilabili alle attività extra canone anche le prestazioni richieste nell'ambito dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto funzionamento degli impianti in manutenzione o per il miglioramento del loro rendimento ed "efficienza energetica".



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

A entrambe le ipotesi si applica l'importo di franchigia pari a complessivi **€ 300,00 (euro trecento/00)** da applicarsi per singolo intervento, ed esclusivamente al costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate. A titolo esemplificativo, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria extra canone, al netto della franchigia di **€ 300,00# (euro trecento)**:

- Fornitura e posa in opera sia delle funi di trazione che di quelle contro l'eccesso di velocità;
- Riavvolgimento e/o sostituzione dei motori elettrici (rotore, statore);
- Sostituzione delle apparecchiature oleodinamiche: centralina, cilindro, pistone, motopompa;
- Riparazioni necessarie a seguito di dolo, manomissione e atti vandalici;
- tutti gli interventi necessari a seguito delle verifiche periodiche eseguite dall'Ente Certificatore, qualora gli stessi non siano già contemplati tra quelli in manutenzione ordinaria;
- Qualsiasi altro intervento di manutenzione straordinaria.

Per tali prestazioni o attività dovranno essere predisposti, dall'Appaltatore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, specifici preventivi di spesa, completi di un computo metrico contenente il dettaglio di tutte le voci costituenti il lavoro e con l'applicazione dei relativi prezzi unitari, desunti dai Prezziari

- Costi unitari e piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici del Comune di Milano Volume 2.2 anno 2016;
- Edizione DEI, ultimo aggiornamento, Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici; decurtati del ribasso offerto in sede di gara nonché del valore fisso di franchigia, pari a € 300,00# (euro trecento).

La Direzione del Contratto provvederà successivamente ad autorizzare l'eventuale intervento con le modalità e i limiti indicati nel parere di congruità rilasciato dalla struttura tecnica interna all'Istituto.

Art. 18 – OBBLIGHI E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre tutto quanto analiticamente descritto nel presente capitolato speciale e derivante da obblighi normativi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo i seguenti specifici oneri e prescrizioni:

1. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
2. la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

3. la redazione del piano operativo di sicurezza e l'osservanza in genere nei confronti dei propri dipendenti di tutte le norme e misure generali di tutela di cui al decreti legislativi n. 528/99, e n. 81/2008, la nomina di un responsabile ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica vigente, come meglio specificato al successivo art. 17;
4. l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare la normale attività da svolgersi negli immobili, nonché quelle necessarie ad assicurare l'incolumità delle persone;
5. l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti;
6. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, metalmeccaniche ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione delle attività;
7. la pulizia dei locali tecnici, della cabina di trasformazione e di tutte le pertinenze esclusive degli impianti;
8. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle attività e all'approntamento del presidio;
9. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
10. l'assunzione, per tutta la durata delle attività da eseguire, di un "Responsabile generale del servizio" nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, di competenza professionale estesa alle attività da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
11. dotare ciascun dipendente occupato, ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, di un'una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
12. assicurarsi, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e del personale impiegato nell'appalto, che il Documento di Trasporto del materiale rechi l'indicazione del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi medesimi
13. le spese di contratto e di registrazione, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'INPSA – Gestione dipendenti Pubblici;
14. le spese per il pagamento del corrispettivo spettante all'Organo Tecnico di controllo per le visite periodiche o straordinarie (previamente individuato dall'INPS) e delle



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

tasse di Concessioni Comunali, per l'esercizio degli impianti mediante i relativi bollettini di C.C.P. Le spese di cui sopra saranno rimborsate all'Appaltatore, senza alcuna provvigione, e senza essere assoggettate al ribasso d'asta. Le eventuali pene pecuniarie per ritardato pagamento degli stessi, se imputabili all'Appaltatore saranno a carico dello stesso. Ove nel corso di verifiche straordinarie dell'Organo di controllo, effettuate a seguito di lavori di riparazioni, sorgesse la necessità di sostituire parti di impianto risultate difettose, queste saranno a completo carico dell'Appaltatore.

15. coadiuvare la Direzione dell'esecuzione del contratto, ad ogni richiesta, in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, nonché per l'espletamento di pratiche quali volture e rinnovo di licenze di esercizio, rilascio di CPI, denunce di smarrimento libretti di immatricolazione e richieste di duplicati degli stessi, presso gli Uffici competenti.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri particolari:

- a) la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione delle attività, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporto di qualsiasi genere, ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera;
- b) tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessarie e per qualsiasi distanza. Resta così chiaramente inteso che per nessuna ragione altra mano d'opera potrà essere richiesta dall'Appaltatore per l'esecuzione delle attività di qualsiasi natura o per coadiuvare il personale direttamente impiegato;
- c) in generale ogni onere necessario per eseguire la manutenzione a perfetta regola d'arte senza che la Stazione Appaltante abbia a sostenere alcuna spesa oltre il canone stabilito intendendosi in questo comprese tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, eventuali dazi doganali e tutti gli altri oneri fiscali ai quali non sia direttamente tenuto l'Istituto.

Resta inteso che, per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, l'Appaltatore dovrà comunque assoggettarsi a tutti quegli obblighi e a quegli oneri che saranno richiesti per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, secondo la buona norma.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è inglobato nell'importo dell'appalto per la manutenzione e la conduzione e nei prezzi unitari stabiliti per le eventuali attività di manutenzione straordinaria.

Restano a carico della Stazione Appaltante:

- 1) la fornitura dell'energia elettrica;
- 2) il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 19 – RESPONSABILE DEI SERVIZI.

Al fine di agevolare l'esatta e puntuale esecuzione contrattuale, l'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà nominare un "Responsabile generale del servizio", incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività accessorie e connesse ai servizi. Tale soggetto, in qualità di unico referente nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, sarà incaricato, in particolare, delle seguenti attività:

- Monitoraggio e controllo del rispetto delle obbligazioni contrattuali;
- Gestione dei disservizi e dei reclami da parte della Stazione Appaltante;
- Predisporre tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

Tutte le comunicazioni formali trasmesse al responsabile del servizio si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore e quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile citato sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento e assenza del Responsabile del servizio, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 20 – RIDUZIONE DELL'APPALTO.

La consistenza del presente appalto subirà delle riduzioni a seguito della progressiva vendita degli immobili (Legge 23 novembre 2001, n. 410).

Pertanto, qualora nel periodo di vigenza contrattuale si perfezioni l'alienazione di alcuni degli immobili indicati nell'allegato A), il corrispettivo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto su semplice comunicazione dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici inviata a mezzo fax. Il servizio verrà a cessare alla data indicata e dalla medesima data non sarà più dovuto il corrispondente corrispettivo. L'importo da detrarre sarà dato dal prodotto dell'importo contrattuale mensile del servizio riferito ai fabbricati interessati, come desunto dalla composizione dell'offerta esplicitata ed indicata nell'aggiudicazione, per il numero di mesi mancanti alla fine dell'appalto, computando come mese le frazioni > a 16 giorni.

Si precisa che la consistenza del presente Capitolato speciale d'Appalto potrebbe subire riduzioni già in fase di avvio del rapporto contrattuale a causa delle operazioni di dismissioni in atto.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 21 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il personale appositamente designato dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici alla consegna degli impianti.

L'incaricato della Stazione Appaltante comunica alla Ditta appaltatrice il giorno e l'ora in cui deve presentarsi per ricevere la consegna degli impianti, munito del personale idoneo e qualificato. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e dalla data di tale verbale decorre il termine di inizio del servizio. Con la sottoscrizione del verbale di presa consegna, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dello stato degli impianti e di quanto necessario per garantirne il regolare funzionamento, di aver preso accurata visione degli impianti interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni, nonché tutte le caratteristiche tecniche che riguardano le attività oggetto dell'appalto.

Entro 10 giorni dalla data di consegna, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante una dettagliata relazione circa lo stato degli impianti elevatori riguardo agli obblighi derivanti dal D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999. In particolare dovrà essere verificata la regolarità riguardo alle visite periodiche di cui all'art. 13 del suddetto d.P.R.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'incaricato della Stazione appaltante, fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dall'incaricato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 22 – PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore, come indicati nell'Offerta Economica e nel Contenuto dell'offerta stessa, comprenderanno il **canone bimestrale posticipato** per i servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti.

La fatturazione dovrà pervenire in originale con allegato la documentazione attestante:

- i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi-territoriali, o, in alternativa, la produzione di autocertificazione attestante quanto sopra menzionato (D.U.R.C.).



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

- copia delle fatture quietanzate relativamente alle forniture e lavorazioni eseguite dalle eventuali imprese subappaltatrici, giuste le disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice.

Eventuali interventi extra-canone saranno pagati quadrimestralmente con fattura separata. Alla scadenza del contratto, il pagamento dell'ultima rata verrà disposto dopo l'esito favorevole delle operazioni di riconsegna e accertamento della verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, in ossequio a quanto disposto dal **Codice** e dal **Regolamento**, per gli appalti di servizi.

Il pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto fermo restando l'espletamento, laddove obbligatorio, delle attività di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 e del relativo decreto attuativo n. 40/08 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana.

Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008*») e del successivo Decreto Interministeriale del 3/04/2013, n. 55 emanato dal MEF di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione recante «*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della suddetta Legge 24 dicembre 2007, n.244*» le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico. Le stesse dovranno riportare, oltre al C.I.G. n. **Z5725CD195** il codice univoco **IPA: UF5HHG** e il Codice Ufficio n. **4980**.

In caso di ritardo nei pagamenti, ove il fatto non sia addebitabile al fatto dell'Appaltatore (*ad es. fatturazione errata, o mancata presentazione dei documenti a corredo, irregolarità del DURC, ecc.*), si procederà alla corresponsione degli interessi legali di mora, secondo quanto previsto nell'art. 5 del decreto Legislativo n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 9.11.2012, n. 192 recante «*Modifiche al decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11.11.2011, n. 180*» (in Gazzetta Ufficiale 15.11.2012 n. 267).

Eventuali osservazioni e contestazioni relative alle modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento, che riprenderà a decorrere dal momento dell'adempimento da parte dell'appaltatore.

Non hanno effetto, invece, sulla decorrenza del termine, le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all'articolo 3 della legge n. Legge 136/2010, comunicherà alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi.

Il contratto verrà risolto automaticamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010, qualora le transazioni siano eseguite senza avversi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La specifica destinazione di tali conti correnti determina che gli stessi siano distinti:

- a) Dai conti correnti dell'Appaltatore (in qualsiasi forma essa sia costituita) destinati alle spese generali, salva l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere;
- b) Da eventuali conti correnti specificatamente dedicati a ricevere somme da committenti privati.

Qualsiasi modifica dei conti correnti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante, la quale non si assumerà nessuna responsabilità per pagamenti eseguiti su conti correnti estinti o per i quali non sussistono più le condizioni previste dalla legge n. 136/2010.

Non è riconosciuto all'Appaltatore, il diritto, per tutta la durata dell'appalto, di ricevere anticipazioni del prezzo contrattuale.

Art. 23 – ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di fallimento, di risoluzione del contratto, o qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con un'altra società - senza alcuna formalità - per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 24 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE.

L'Appaltatore assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Appaltatore, quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario Istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che la stessa possa arrecare alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. ("All Risks").

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/ o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

A garanzia dell'effettuata iscrizione all'assicurazione, è fatto obbligo all'Appaltatore di consegnare prima della stipula del contratto copia autentica originale di detta polizza assicurativa, corredata di una speciale dichiarazione della Società assicuratrice, dalla quale risulti che nella polizza in questione sono compresi soltanto le attività oggetto dell'appalto e che le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi esplicitate nella polizza, vengono estese alla Stazione Appaltante in quanto proprietaria degli immobili ed ai dipendenti della stessa Stazione Appaltante o comunque impiegati ed addetti alla Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 25 – CESSIONE DEI CONTRATTI E DEI CREDITI.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni di azienda o gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore, non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

avrà proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non avrà documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando di Gara.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risulteranno sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge n. 575/1965, e s.m.i.

Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o che si costituiranno secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risulteranno estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 26 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 27 – RECESSO.

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun onere di indennizzo, di recedere anticipatamente in tutto o in parte dal contratto, dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo 1373, comma 2 del Codice civile, ovvero di introdurre modifiche dimensionali in ipotesi di:

- a) Sopravvenute necessità dell'Istituto, dandone comunicazione all'Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
- b) mutamenti di carattere organizzativi interessanti l'INPS che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi;
- c) Per motivi di pubblico interesse (*Es.: significative modifiche nella logistica dell'Ente*),
- d) Giusta causa.

In tali casi, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiranno giusta causa di recesso:

- a) il deposito contro la Stazione Appaltante di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero quando venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Art. 28 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Ogni violazione degli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata, anche a mezzo fax, alla sede legale o al domicilio eletto dall'Appaltatore medesimo, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non formuli eventuali controdeduzioni e/o osservazioni o giustificazioni nel termine di tre giorni dalla contestazione, ovvero qualora la Stazione Appaltante



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

non le ritenga sussistenti e valide, a sua discrezione, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 28, impregiudicata restando la facoltà di adottare ulteriori determinazioni ritenute più opportune nel caso specifico.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa 5 inadempienze contrattuali notificate per iscritto, nel corso di 12 mesi, come sotto specificato:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- in caso di cattiva o mancata esecuzione del servizio;
- sospensione dello stesso;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni;
- in caso di accertata violazione degli obblighi in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative;
- sopravvenuto stato fallimentare;
- cessioni di contratto o d'azienda;
- subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Il contratto si risolve altresì di diritto in caso di mancato assolvimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi imposti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, questo dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dalla Stazione Appaltante, che avrà diritto di incamerare automaticamente, a titolo di penale e salvo il maggior danno subito, la cauzione prestata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto saranno riconosciuti all'Appaltatore solo i crediti corrispondenti alla parte dei servizi fino eseguiti regolarmente e accettati dalla Stazione Appaltante.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Art. 29 – PENALI.

Premesso che l'applicazione di penali non fa venir meno il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvono in un servizio non corretto e regolare, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al contenuto, ai tempi e alle frequenze stabilite per l'erogazione dei servizi, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al **5% (cinque per cento)** dei corrispettivi mensili degli impianti cui si riferisce l'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'Appaltatore eseguirà la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In tal caso la Stazione appaltante applicherà all'Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali verranno applicate senza alcuna formalità diversa dalla semplice comunicazione scritta all'Appaltatore e senza la possibilità per quest'ultimo di sollevare eccezioni e o contestazioni di sorta, mediante trattenuta dell'importo della penale sulla prima fattura utile in pagamento oppure, ove ciò non fosse possibile o agevole, mediante rivalsa sulla cauzione prestata, con obbligo dell'Appaltatore di reintegrazione della stessa nell'originario importo entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto.

Per cause di forza maggiore si devono intendere quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi effettivamente cagionati da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarle.

L'Appaltatore, al fine di evitare l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni arrecati, sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il verificarsi di una fattispecie di forza maggiore, ostativa al regolare svolgimento dei servizi, entro il termine perentorio di 1 giorno dall'inizio del suo avveramento.

IL RUP

Geom. Fabrizio D'Ippolito

IL DIRETTORE REGIONALE

Giuliano Quattrone